

Allegato 1

**PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA
FONDO SOCIALE EUROPEO plus 2021/2027
(PR RT FSE+ 2021/2027)
Attività 4.a.5**

***AVVISO PER PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE
IN AMBITO CULTURALE
ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI BORSE DI
STUDIO O DI BORSE DI RICERCA
Bando ricerca anno 2024***

Art. 1 - Riferimenti normativi

Il presente avviso è adottato in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- del Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 del 19 agosto 2022 che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20/02/2023 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
- dei Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/11/2022;
- della Decisione di Giunta Regionale n.2 del 19/06/2023 e ss.mm.ii., che approva il Sistema di Gestione e Controllo del PR FSE+ 2021/2027;
- della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";
- della Delibera di Giunta Regionale n 504 del 22/04/2024 che approva gli elementi essenziali dell'avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014;

- del Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 ;
- dell'articolo 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;
- del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;
- delle disposizioni che permettono il rimborso a costi reali delle indennità e degli stipendi versati ai partecipanti;
- della Legge Regionale 7/01/2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008);
- del Documento di economia e finanza regionale 2024 (DEFR 2024) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 60/2023, aggiornato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 21/12/2023 (NaDefr 2024);
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 610 del 05/06/2023 che approva il Manuale per i beneficiari per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027;
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4 agosto 2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R dell'8 agosto 2003;
- della Legge Regionale 27 aprile 2009, n. 20 “Disposizioni in materia di ricerca e innovazione”;
- della Legge Regionale 7 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;
- della DGR n. 1321 del 28/11/2022 “Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) per il periodo di programmazione UE 2021-2027. Versione definitiva”;
- della DGR n. 1510 del 18/12/2023 “Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027. Piano di Lavoro 2024-2025”.

Art. 2 - Finalità generali

Con il presente avviso la Regione Toscana intende favorire la qualificazione del capitale umano e la sua occupabilità attraverso il finanziamento di percorsi di alta formazione tramite la partecipazione all'attività di ricerca. Tali percorsi, realizzati attraverso progetti di ricerca condotti in collaborazione fra Università e/o Enti di ricerca da un lato e imprese, operatori della filiera culturale e creativa regionali e altri soggetti pubblici o privati (definiti al successivo art. 4) dall'altro, mirano nello specifico a qualificare i profili professionali e rafforzare l'occupabilità di giovani studiosi attraverso attività di ricerca che permettano loro di integrare le conoscenze apprese in ambito accademico con nuove competenze applicative da acquisire in specifici contesti di esperienza.

A questo fine il presente avviso cofinanzia, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027 (FSE+), borse di studio o borse di ricerca¹ che, attraverso la partecipazione a progetti realizzati in collaborazione fra le categorie di soggetti anzidette promuovano percorsi di esperienza che assicurino la crescita professionale.

Potranno essere presentati progetti di ricerca che agevolino l'inserimento dei giovani studiosi in percorsi di ricerca su ambiti e applicazioni realmente spendibili nel mercato del lavoro sia in ambito accademico sia, soprattutto, al di fuori del sistema pubblico della ricerca.

Il bando persegue inoltre le seguenti altre finalità:

- supportare e orientare le attività di ricerca verso tematiche di rilevante interesse per le imprese e gli operatori della filiera culturale e creativa regionali, e più in generale per il sistema produttivo toscano prevedendo sviluppi applicativi finalizzati a fronteggiare problemi tecnici, organizzativi, produttivi, gestionali e metodologici, che i partner del progetto si trovano ad affrontare, sviluppando soluzioni operative di potenziale interesse per l'utilizzo in analoghi contesti applicativi;
- promuovere la formazione di capitale umano qualificato, capace di accompagnare lo sviluppo del sistema produttivo regionale negli ambiti applicativi riconducibili a tematiche culturali della Smart Specialization Strategy (S3) regionale (cfr par. 4.1), aumentando la capacità delle imprese, specie le PMI, e degli operatori della filiera culturale e creativa regionale, di sviluppare ed assorbire le nuove soluzioni tecnologiche e organizzative previste per ciascuno degli ambiti applicativi e delle relative missioni strategiche individuati da quest'ultima;
- consolidare e sviluppare le relazioni fra università e enti di ricerca pubblici da un lato e sistema produttivo regionale dall'altro, al fine di promuovere le capacità innovative e la sostenibilità del sistema produttivo attraverso un più efficace trasferimento di conoscenza e tecnologia verso gli utilizzatori finali;
- favorire la diffusione delle soluzioni tecnologiche, organizzative e metodologiche sviluppate nell'ambito dei progetti di ricerca finanziati con il bando al fine di una loro valorizzazione presso altri contesti applicativi nel sistema produttivo regionale.

L'intervento rientra nel Progetto regionale "Città universitarie e sistema regionale della ricerca" (PR 13) ed è inserito nell'ambito del Progetto "Giovanisì" (PR 20), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

¹ Le recenti modifiche normative introdotte dall'art 14 comma 6 septies del DL 30 Aprile 2022, n. 36 (convertito con modificazioni dalla L.29 giugno 2022, n. 79) che, sostituendo l'art 22 rubricato "assegni di ricerca" della Legge 240/2010 con un nuovo art. 22 rubricato "contratti di ricerca", ha abrogato la figura degli "assegni di ricerca" e istituito quella dei "contratti di ricerca" hanno indotto, ad individuare diverse formule contrattuali per il presente bando.

Atteso che la disciplina dei contratti di ricerca, è ancora in corso di definizione, per quanto attiene i tempi e le modalità di applicazione, e considerato che, al contempo, la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca è stata prorogata dal DL 30 dicembre 2023, n. 215 (mille proroghe 2023) solo fino al 31.07.2024 prefigurando una scadenza troppo ravvicinata rispetto ai tempi di approvazione della graduatoria del presente bando ed al successivo avvio delle procedure di selezione dei candidati da parte di Università e Enti Pubblici di Ricerca, si è ritenuto necessario per il presente avviso optare per altre forme contrattuali al momento attivabili da tutti i soggetti beneficiari e individuate nelle "borse di ricerca" e/o "borse di studio".

Art. 3 Tipologie di interventi ammissibili e soggetti ammessi alla presentazione dei progetti di ricerca

Sono ammissibili i progetti che prevedono una o più attività tra quelle di seguito elencate:

Priorità:	4. Occupazione giovanile
Obiettivo specifico:	a - Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale
Categoria di intervento:	136
Attività PAD:	4.a.5.
Risorse disponibili:	3.200.000,00
Obiettivi dell'intervento:	Favorire la qualificazione del capitale umano e la sua occupabilità attraverso il finanziamento di percorsi di alta formazione tramite la ricerca
Beneficiari	Università e enti pubblici di ricerca
Destinatari:	Giovani fino a 35 anni di età (inattivi/e, disoccupati/e e giovani con contratto di apprendistato)
Modalità di rendicontazione:	Costi reali

Possono presentare progetti di ricerca gli organismi di ricerca, aventi sede legale o operativa in Toscana. Con il termine *Organismo di Ricerca*, d'ora in avanti *OR*, si intendono le Università statali pubbliche, gli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e gli Enti pubblici di ricerca.

Gli OR privi di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, dovranno possedere il requisito al momento della stipula della convenzione.

Ai fini del presente bando si precisa che l'OR coinciderà con il soggetto beneficiario delle risorse, curerà la gestione in itinere dei progetti di ricerca, i rapporti con Regione Toscana e presenterà la rendicontazione finale.

Nel caso in cui l'OR presenti più progetti distinti è necessario, anche al fine di garantire omogeneità nelle modalità organizzative, che il responsabile amministrativo e il referente amministrativo che cureranno la gestione dei progetti e in generale ogni altro rapporto con Regione Toscana siano gli stessi per tutti i progetti presentati.

Atteso che le borse di studio e le borse di ricerca prevedono trattamenti fiscali differenti, al fine di garantire equità di trattamento fra i destinatari delle due forme contrattuali utilizzabili dai beneficiari, si è ritenuto necessario differenziare il costo lordo della borsa affinché gli importi netti garantiscano ai borsisti spettanze grosso modo analoghe (al riguardo si veda l'Art. 5.1) .

Art. 4 – Progetti di ricerca

Con il termine progetto di ricerca si intende un'operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di Ricerca e sviluppo ai sensi della disciplina RSI (Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01), “finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti”.

Un progetto di ricerca può consistere in più pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi chiari e attività da svolgere per conseguire tali obiettivi.

Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:

1. **Soggetti proponenti:** Organismi di ricerca che partecipano alla realizzazione delle attività dei progetti di ricerca attraverso propri dipartimenti, istituti o altra articolazione interna e ne curano la direzione scientifica in accordo con i partner di progetto. Non possono cofinanziare i progetti e possono essere individuati fra:
 - Università statali pubbliche;
 - Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale;
 - Enti pubblici di ricerca.
2. **Partner di progetto:** soggetti che hanno interesse ai risultati del progetto anche se non partecipano attivamente alla loro realizzazione. Possono cofinanziare con fondi propri il progetto. Almeno uno di essi dovrà essere individuato fra gli operatori della filiera culturale creativa regionale. I partner di progetto possono essere individuati fra:
 - operatori della filiera culturale e creativa regionale (ofccr);
 - imprese;
 - altri soggetti privati (cooperative, consorzi, fondazioni riconosciute² e associazioni);
 - soggetti pubblici (diversi dall'OR proponente);
 - istituti e istituzioni riconducibili a soggetti pubblici (diversi dall'OR proponente).

Tutti i partner di progetto possono cofinanziare i progetti, ad esclusione di coloro individuati come OR e che hanno presentato domande di finanziamento sul presente bando.

I soggetti proponenti devono avere sede legale oppure operativa in Toscana al momento della stipula della convenzione, mentre per i soli operatori della filiera culturale e creativa regionale è richiesta la sede legale oppure operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda da parte dell'OR. Per gli altri partner di progetto non è richiesta la sede legale oppure operativa in Toscana.

Si precisa che gli operatori della filiera culturale e creativa regionale sono specificamente individuati negli Enti ed Istituti Statali aventi sede legale o operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda da parte dell'OR, nonché negli Enti e Istituti che per la loro rilevanza sono interessati dal sostegno regionale e che - sia pure a diverso titolo e in genere secondo modalità di interconnessioni a rete - fanno parte dei sistemi: museale, dello spettacolo e documentario (biblioteche e archivi) così come delineati dalla L.R. 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), dal regolamento di attuazione (DPGR 6 Giugno 2011, 22/R) e dagli atti di programmazione quali il Programma Regionale di Sviluppo e il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), nelle materie ivi individuate ed afferenti.

La scelta di coinvolgere tali Enti ed istituti, nell'apportare uno specifico ed inedito valore aggiunto alla misura oggetto del presente Bando, individua la dimensione territoriale dell'intervento, interconnettendo - su scala regionale – lo sviluppo dell'occupabilità con bisogni di specifici contesti

² Fondazioni in possesso di personalità giuridica iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche e/o nel registro delle persone giuridiche della prefettura.

nei quali la ricchezza culturale può costituire la spinta verso nuove specializzazioni produttive a crescente competitività internazionale.

Pertanto tali Enti ed Istituti partecipano alla costruzione delle proposte progettuali in collaborazione con gli OR proponenti mettendo a disposizione le proprie risorse e capacità professionali, scientifiche, negli ambienti dove si esplica la loro specifica vocazione culturale (es. teatri, musei, biblioteche, ecc) e secondo i loro peculiari ambiti di innovazione.

Con la locuzione *operatori della filiera culturale e creativa regionale (ofccr)* ci si riferisce in termini puntuali a:

1. *Biblioteche Statali e Archivi di Stato;*
2. *Biblioteche, Archivi, Istituti e altri soggetti aderenti alle reti documentarie locali* (<https://www.regione.toscana.it/-/reti-documentarie-locali>);
3. *Istituzioni culturali* presenti nella Tabella degli Istituti culturali 2021-2023 di cui al DI 15 luglio 2021, n. 266, in vigore al 31 dicembre 2023 e nella Tabella delle Istituzioni culturali di rilievo regionale 2023-2027, approvata con Delibera della Giunta regionale n. 1531 del 27 dicembre 2022;
4. *Musei e istituti analoghi appartenenti al Polo museale della Toscana* (istituito ai sensi del DPCM 171/2014);
5. *Musei statali dotati di speciale autonomia* (ai sensi del DM 23/11/2021 Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»);
6. *Musei ed ecomusei riconosciuti di rilevanza regionale* (ai sensi degli artt. 20 e 21 della Legge regionale del 25 febbraio 2010, n.21 ed al connesso Capo I, Art. 2 del relativo regolamento di attuazione (DPGR 6 Giugno 2011, 22/R) (Allegato A DGR 133/2024);
7. *Sistemi museali della Toscana* (Allegato decreto dirigenziale Regione Toscana n.23691/23);
8. *Opificio delle pietre dure* (ordinamento stato approvato con il DM del 7 ottobre 2008);
9. *Soggetti gestori Siti Unesco* del territorio regionale;
10. *Enti gestori di aree archeologiche e parchi archeologici* (ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
11. *Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'età Contemporanea, Fondazione "Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza-Luoghi della Memoria Toscana" Istituti Storici per la Resistenza e dell'Età contemporanea a carattere provinciale aventi sede in Toscana, indicati all'art. 2 della LR 38/2002 e associati all'Istituto nazionale Ferruccio Parri Rete degli Istituti della Resistenza e dell'età contemporanea;*
12. *Le Soprintendenze per i beni culturali operanti in Toscana;*
13. *Soggetti accreditati quali enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo* (ai sensi dell'art. 36 della LR 21/2010);
14. *Soggetti quali Enti ed Istituzioni costituenti il "Sistema dello spettacolo dal vivo"* (nominalmente individuati dalla LR 21/2010);
15. *Soggetti individuati dal DEFR - Progetto regionale 14 "Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo": obiettivo 8 "Promuovere interventi in ambito musicale" – Alta Formazione Musicale;*
16. *Fondazione Carnevale di Viareggio* (soggetti individuati da specifica legge finanziaria);
17. *Residenze artistico culturali individuate ai sensi di specifico avviso* (ovvero i soggetti riportate nella seguente pagina web: www.residenzeartistichetoscane.it);

18. *Nell'ambito della filiera dell'audio visivo i soggetti di cui agli allegati del Decreto Dirigenziale RT n. 23535 del 8/11/2023 e del Decreto Dirigenziale RT n. 27562 del 28/12/2023 riguardanti gli Avvisi per Festival di cinema e Sale d'Essai a cura di Fondazione Sistema Toscana;*
19. *Enti riconosciuti dallo Stato come Teatri di Tradizione;*
20. *Fondazioni culturali come nel seguito specificato:*
 - *Fondazioni costituite per iniziativa della Regione, istituite e disciplinate con legge regionale ;*
 - *Fondazioni in cui la Regione partecipa in qualità di socio fondatore o sostenitore;*
 - *Fondazioni riconosciute come Teatro nazionale.*

I progetti di ricerca presentati dall'OR dovranno:

- a) essere realizzati obbligatoriamente in collaborazione fra l'OR proponente (suo dipartimento, istituto o altra sua articolazione interna), da un lato, e almeno un *partner di progetto* dall'altro;
- b) fra i partner di progetto almeno uno dovrà essere *un operatore della filiera culturale e creativa regionale*;
- c) essere indipendenti tra di loro, ovvero non dovranno presentare sovrapposizioni rilevanti in termini di contenuti o di metodologie;
- d) prevedere obbligatoriamente, a pena di esclusione, il cofinanziamento da parte di uno o più partner nella misura minima del 10% dell'importo lordo delle borse previste dal progetto (non è ammesso cofinanziamento da parte dell'OR proponente);
- e) essere riconducibili agli ambiti applicativi attinenti ai temi della Cultura e Beni Culturali (ed alle relative missioni strategiche) e alle priorità tecnologiche (e relative sotto-articolazioni) della Smart Specialization Regionale (S3) (a tal proposito si vedano l'art. 4.1 e l'allegato D del presente bando);
- f) contribuire significativamente all'individuazione di metodologie, tecnologie, modelli organizzativi, strumenti e prassi utili in ambito culturale;
- g) avere natura applicativa, ovvero, dovranno prevedere attività di ricerca applicata e/o sviluppi applicativi finalizzati a fronteggiare problemi tecnici, organizzativi, produttivi, gestionali e metodologici, che i partner di progetto si trovano ad affrontare, sviluppando soluzioni operative di potenziale interesse per l'utilizzo in analoghi contesti applicativi³;
- h) condurre a risultati in grado di supportare gli operatori della filiera culturale e creativa regionale nel perseguimento delle loro missioni istituzionali, ovvero produrre effetti positivi sul fronte del pubblico e dei visitatori, siano essi cittadini o turisti, e delle diverse tipologie di soggetti che, lungo la filiera culturale e creativa, ma anche lungo la filiera produttiva, fruiscono direttamente o beneficiano indirettamente delle attività delle istituzioni che supportano il progetto di ricerca. In aggiunta o in alternativa i progetti dovranno mirare a migliorare la sostenibilità sociale ed economica dei singoli operatori e della filiera in cui si inseriscono;
- i) sviluppare soluzioni di potenziale interesse per altri soggetti (imprese, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati) e più in generale per il sistema regionale, in analoghi contesti

³ La natura applicativa dei progetti, finalizzati alla soluzione di problemi è orientata all'acquisizione, da parte del giovane studioso, di conoscenze e allo sviluppo di competenze spendibili nel mercato del lavoro. In forza della natura applicativa dei progetti, le attività di ricerca a questi collegate dovranno aver prevalente natura di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Per le definizioni di Ricerca fondamentale, Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale si rinvia al regolamento (UE) N. 651 del 17 giugno 2014.

applicativi. Per questo motivo i progetti dovranno illustrare dettagliatamente gli ambiti di possibile interesse per i soggetti esterni al partenariato e indicare le azioni di diffusione e divulgazione dei risultati del progetto, specificando, ove possibile, i soggetti cui queste saranno destinate;

- j) essere presentati singolarmente a concorrenza del numero massimo di borse che, secondo quanto specificato in dettaglio all'art. 5.2, è definito in relazione alla capacità di ricerca dell'OR stesso;
- k) essere redatti utilizzando il modello "Scheda di Progetto" (Allegato B) compilato in ogni sua parte.

Per ogni progetto di ricerca dovranno essere indicati:

- il responsabile scientifico del progetto che potrà seguire un solo progetto fra quelli presentati dall'OR proponente. Svolgerà la funzione di tutor per il borsista durante lo svolgimento delle attività presso l'OR e dovrà essere un docente, un dirigente di ricerca, un primo ricercatore o un tecnologo strutturato presso l'OR proponente con contratto a tempo indeterminato, oppure un ricercatore con contratto a tempo determinato o indeterminato, operante presso l'OR proponente;
- il responsabile del progetto presso ciascun partner che svolgerà anche la funzione di tutor per il borsista durante lo svolgimento delle attività presso il partner medesimo.

I risultati dell'attività dei progetti di ricerca dovranno essere valorizzati attraverso un apposito piano di diffusione e resi liberamente disponibili dai partner di progetto, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale da questi eventualmente conseguiti attraverso il deposito di domande di brevetto o marchio.

4.1 - Ambiti di ricerca ammissibili

I progetti di ricerca proposti, pena la loro non ammissibilità, dovranno avere ad oggetto tematiche riconducibili all'ambito applicativo *Cultura e beni culturali* così come individuato nella Smart Specialization Strategy (S3) Regionale.

I progetti, nello specifico, dovranno essere attinenti all'ambito applicativo "*Cultura e beni culturali*" e alle relative missioni strategiche e alle priorità tecnologiche e relative sotto-articolazioni individuate dalla strategia S3.

In particolare saranno ammissibili i progetti riferiti a tematiche riconducibili alle seguenti missioni strategiche dell'ambito applicativo "*Cultura e beni culturali*":

- Facilitare l'accesso al patrimonio culturale, come strumento di conoscenza, inclusione socioeconomica;
- Facilitare la conservazione dei beni culturali, artistici e architettonici;
- Facilitare la libera espressione culturale e creativa;

e ad una qualsiasi *delle sotto-articolazioni delle priorità tecnologiche* indicate nel piano di lavoro 2024-2025 della S3 regionale, ad eccezione delle sotto articolazioni denominate Biotecnologie per la salute, Tecnologie biomediche, farmaceutiche e farmacologiche, Nutraceutica, Genomica, Biorobotica e Neuroscienze.

Le tematiche ammissibili sono evidenziate, con sfondo colorato, nella tabella di cui all'allegato D del presente bando nella quale sono riportati per colonna le "missioni strategiche" dell'ambito applicativo "*Cultura e beni culturali*" previste dalla S3 e per riga le "priorità tecnologiche" declinate in "sotto-articolazioni".

L'OR proponente, in fase di domanda, dovrà indicare la missione strategica e la sotto articolazione della priorità tecnologica alle quali il progetto si riferisce (si veda l'allegato D).

Nel caso in cui il progetto *non* sia riconducibile ad una specifica priorità tecnologica è facoltà dell'OR indicare la sola missione strategica cui si riferisce il progetto. In questo secondo caso i progetti presentati potranno essere finanziati attingendo ai soli fondi destinati alla graduatoria b) indicata all'articolo 6.

Per una descrizione più puntuale – ancorché non esaustiva - degli ambiti applicativi, delle missioni strategiche, delle priorità tecnologiche e loro sotto articolazioni si rinvia all'allegato A della DGR n. 1321 del 28.11.2022 (“Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) per il periodo di programmazione UE 2021-2027. Versione definitiva”) e all'Allegato A della DGR n.1510 del 18/12/2023 (“Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027. Piano di Lavoro 2024-2025”).

4.2 - Finanziamento dei progetti di ricerca

I progetti di ricerca sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo+ 2021-2027 (FSE+).

I progetti devono prevedere obbligatoriamente, a pena di esclusione, il cofinanziamento da parte di almeno un partner nella misura del 10% e fino a un massimo del 50% del valore lordo delle borse previste dal progetto.

Il cofinanziamento può essere concesso da uno o più partner fino alla concorrenza della percentuale precedentemente indicata. L'OR proponente non può cofinanziare il progetto.

L'OR proponente dovrà produrre, in sede di presentazione della domanda, le dichiarazioni di intenti (fac simile Allegato C al presente bando) con le quali tutti i soggetti cofinanziatori si impegnano a trasferire i fondi qualora il progetto risulti finanziato in esito al bando.

L'effettivo trasferimento dei fondi all'OR proponente dovrà essere effettuato prima dell'inizio della borsa e ne dovrà essere data comunicazione alla Regione Toscana secondo le modalità indicate all'articolo 12.

Il cofinanziamento potrà essere versato all'OR proponente in un'unica soluzione, oppure in due o più tranche.

Nel caso si scelga la prima modalità, l'OR dovrà presentare alla Regione Toscana copia del bonifico bancario o altro documento contabile equivalente dal quale si evinca l'effettivo trasferimento delle risorse oppure l'acquisizione delle stesse da parte dell'OR.

Nel caso si scelga la seconda modalità, una prima tranche di acconto (di almeno il 50%) dovrà essere trasferita all'OR proponente prima dell'inizio della borsa di studio/ricerca e dovrà essere presentata alla Regione Toscana copia della ricevuta del bonifico bancario o altro documento contabile equivalente. La restante quota dovrà essere versata, anche in più volte, entro 12 mesi dall'avvio del progetto di ricerca. In questo caso, a garanzia del progetto, in occasione della presentazione del documento che attesta il pagamento della prima tranche, dovrà essere inviata anche una garanzia fideiussoria a favore dell'OR proponente pari alla durata della borsa per l'importo corrispondente alle tranche di pagamento restanti.

5 – Borse di studio o borse di ricerca

5.1 - Caratteristiche

Le borse di studio o di ricerca finanziate con il presente bando:

- devono avere durata di 24 mesi;
- devono prevedere un importo lordo onnicomprensivo pari a:
 - ✓ Euro 2.700,00 per i progetti di ricerca realizzati attraverso borse di studio
 - ✓ Euro 2.000,00 per i progetti di ricerca realizzati attraverso borse di ricerca

La borsa concessa non è cumulabile con assegni di ricerca, altre borse di studio e altri contratti a tempo determinato. I vincitori delle selezioni effettuate dagli OR proponenti per l'individuazione dei destinatari delle borse che siano titolari di altre borse di studio, assegni di ricerca o altri contratti a tempo determinato dovranno rinunciarvi *prima* dell'accettazione.

Regione Toscana si riserva di autorizzare gli OR proponenti ad erogare borse di importo superiore a quanto stabilito, al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali. In tal caso il maggior costo delle borse resta a carico dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti non deve essere inserito nel PED né rendicontato quale quota di cofinanziamento. Le eventuali richieste di autorizzazione potranno essere avanzate a Regione Toscana solo dopo l'atto di ammissione a finanziamento dei progetti sui quali si ha interesse a erogare le borse di importo superiore.

Nel caso di congedo per maternità, di congedo per malattia e nelle altre fattispecie di astensione dal lavoro si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale. In particolare, ai sensi del Decreto ministeriale del 12/07/2007, nei periodi di assenza dovuti a maternità la borsa deve essere sospesa prorogando la sua durata per un periodo pari a quello della sospensione e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.

In caso di interruzione anticipata della borsa (ad es. per rinuncia o revoca), questa potrà essere attribuita a un nuovo destinatario purché la durata residua sia uguale o superiore a 9 mesi.

I nuovi destinatari dovranno essere individuati scorrendo la graduatoria originaria della selezione effettuata dall'OR proponente oppure procedendo a indire una nuova selezione, previa richiesta di autorizzazione ufficiale da parte dell'OR alla Regione Toscana.

Qualora, per motivi oggettivi e non dipendenti dalla volontà dell'OR, ciò non sia possibile si procederà alla chiusura anticipata del progetto.

In questo caso le somme già erogate saranno riconosciute a rimborso a condizione che l'OR proponente attesti che il borsista abbia maturato le competenze previste per il periodo di attività del progetto di ricerca già realizzato.

5.2 - Numero di borse per OR e per progetto di ricerca

Il numero massimo di borse che ogni OR può richiedere è determinato in base alla capacità di ricerca dell'OR stesso, secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Unità di personale di ricerca	Numero massimo di borse che possono essere proposte
Oltre 1750	25
Tra 1501 e 1750	24
Tra 1251 e 1500	22
Tra 1001 e 1250	20
Tra 751 e 1000	18
Tra 501 e 750	15
Tra 251 e 500	12
Tra 151 e 250	10
Tra 101 e 150	9
Tra 76 e 100	8
Tra 51 e 75	6
Meno di 50	5

A questo scopo gli OR proponenti devono indicare nella domanda di finanziamento (Allegato A) la consistenza del proprio personale di ricerca alla data del 31/12/2023 calcolata sommando il numero di professori (ordinari e associati), di dirigenti di ricerca, di dirigenti tecnologi, di ricercatori e di tecnologi con contratto a tempo determinato e indeterminato, inseriti negli organici delle loro strutture e operanti sul territorio regionale.

La Regione Toscana si riserva il diritto di effettuare verifiche sulla consistenza del personale di ricerca degli OR a partire dai dati ufficiali disponibili presso i database del MUR e da altre fonti ufficiali.

Il numero di borse che possono essere proposte su ogni progetto va da un minimo di 1 ad un massimo di 3.

5.3 – Requisiti e modalità di selezione dei destinatari delle borse di studio/ricerca

Possono accedere alle borse di studio o di ricerca coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- essere titolari di laurea specialistica o di laurea vecchio ordinamento;
- non aver compiuto il 36° anno di età alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando di selezione emesso dagli OR proponenti.

L'OR proponente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti richiesti prima dell'attribuzione della borsa, mantenendo agli atti dell'ufficio la documentazione sugli esiti della verifica compiuta.

Gli OR proponenti dovranno selezionare i destinatari delle borse fra coloro che possiedono i requisiti sopra indicati (senza limiti di nazionalità) mediante apposite procedure di evidenza pubblica per le quali sono chiamati a garantire la massima trasparenza, imparzialità e pubblicità presso la potenziale utenza.

Qualora gli OR proponenti si trovino nella necessità di attivare la selezione pubblica (adottare il bando) prima della data di stipula della convenzione, devono comunicare formalmente tale circostanza alla Regione Toscana, trasmettendo il bando, richiedendo di anticipare la data di avvio del progetto e motivandone l'esigenza. Il bando adottato dovrà in ogni caso contenere tutti i riferimenti normativi ed i loghi indicati nel presente bando.

I bandi di selezione dovranno prevedere almeno 30 giorni per la presentazione delle candidature.

I bandi dovranno selezionare soggetti con profili coerenti con quelli individuati nei progetti di ricerca finanziati, pertanto gli OR potranno prevedere negli avvisi di selezione l'obbligo di possedere un titolo riconducibile ad una o più delle classi di laurea individuate per lo svolgimento delle attività del progetto, così come altri requisiti eventualmente stabiliti nei loro regolamenti.

I destinatari delle borse sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dagli OR, fermi restando l'obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

La selezione dei destinatari dovrà essere svolta attraverso:

- la valutazione di un progetto di formazione-apprendimento-ricerca nel quale i candidati indichino in modo dettagliato le acquisizioni e il percorso di crescita professionale che intendono realizzare con la partecipazione al progetto di ricerca;
- la valutazione del curriculum vitae dei candidati, con il dettaglio documentato del percorso di studi compiuto, dei titoli di studio post laurea conseguiti, delle esperienze di ricerca maturate e dei risultati raggiunti (pubblicazioni, brevetti, ecc.);

- un colloquio volto a verificare l'attitudine, la motivazione e la preparazione per partecipare al progetto di ricerca per il quale è messo a bando;

Nella selezione dei destinatari gli OR dovranno attenersi ai seguenti criteri e parametri di valutazione:

Criteri	Parametri
a) coerenza tra il progetto di formazione-apprendimento-ricerca proposto e il progetto di ricerca per il quale è posto a bando la borsa;	
b) coerenza del curriculum vitae, del percorso di studi e delle esperienze di ricerca effettuate rispetto al profilo competenziale richiesto dal progetto di ricerca per il quale è posto a bando la borsa;	Il punteggio assegnato su questa voce dovrà rappresentare non meno del 40% del punteggio totale
c) titoli di studio conseguiti, numerosità e qualità dei risultati di ricerca conseguiti (pubblicazioni, brevetti ecc);	Il punteggio assegnato su questa voce dovrà rappresentare non meno del 30% del punteggio totale
d) voto conseguito nel colloquio	

Gli OR dovranno completare le procedure di selezione entro 90 giorni dalla data di avvio del progetto (data di firma della convezione o avvio anticipato se autorizzato). Qualora la procedura andasse deserta, l'OR è tenuto a bandire tempestivamente una nuova procedura di selezione. Tale eventualità dovrà essere comunicata tempestivamente alla Regione Toscana prima dell'uscita del nuovo bando e dovrà concludersi entro il termine dei successivi 60 giorni dalla data di uscita del nuovo bando.

Per quanto non previsto dal presente articolo, gli OR faranno riferimento ai propri regolamenti interni in materia di borse di studio e borse di ricerca e a quanto previsto dalla normativa nazionale.

Art. 6 - Risorse disponibili, spese ammissibili e piano economico di dettaglio (PED)

6.1 – Risorse disponibili

Per l'attuazione dell'intervento è disponibile la cifra complessiva di Euro 3.200.000,00 a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo+ 2021-2027 (FSE+).

Nell'ambito della cifra sopra menzionata, Euro 2.800.000,00 saranno destinati a finanziare i progetti riconducibili sia ad una delle missioni strategiche individuate (nell'Art. 4.1) sia ad una sotto articolazione delle priorità tecnologiche individuate, mentre Euro 400.000,00 saranno destinati al finanziamento di progetti che, riconducibili alle missioni strategiche riferite alla cultura e beni culturali, non risultino riconducibili ad alcuna delle priorità tecnologiche individuate.

Le risorse disponibili sono attribuite sulla base di due distinte graduatorie:

- *Graduatoria A)* per i progetti riconducibili sia ad una missione strategica sia ad una sotto articolazione delle priorità tecnologiche individuate;
- *Graduatoria B)* per i progetti riconducibili esclusivamente ad una delle missioni strategiche individuate senza l'indicazione di una priorità tecnologica.

I progetti saranno ordinati nelle graduatorie secondo il punteggio ottenuto in sede di valutazione.

Le risorse destinate alla graduatoria B) eventualmente non utilizzate potranno essere destinate a finanziare i progetti della graduatoria A, mentre non sarà possibile il contrario.

La Regione Toscana si riserva di scorrere le graduatorie nell'eventualità in cui si rendano disponibili ulteriori risorse. In tal caso i progetti saranno finanziati secondo l'ordine di graduatoria stessa.

6.2 – Piano economico di dettaglio (PED)

La spesa ammissibile per i progetti di ricerca è rappresentata dal costo sostenuto per le borse di studio/ricerca che dovrà essere imputata alle seguenti voci di costo del PED:

- B.2.4.13 - Borse di studio, assegni di ricerca (per la quota pubblica di finanziamento)
- B.2.4.1 - Retribuzione e oneri agli occupati/Cofinanziamento privato (per la percentuale corrispondente alla quota di cofinanziamento).

Il singolo progetto potrà prevedere il finanziamento o di sole borse di studio o di sole borse di ricerca.

La rendicontazione dei costi da parte dell'OR proponente avviene a costi reali seguendo le indicazioni fornite dal MANUALE PER I BENEFICIARI - Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027 (DGR 610/2023) e secondo quanto comunicato dal Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca della Regione Toscana.

Art. 7 – Scadenza e modalità per la presentazione delle domande

L'OR proponente dovrà presentare una domanda di finanziamento per ciascun progetto di ricerca.

Le domande di finanziamento corredate della documentazione richiesta possono essere presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul BURT e sino al giorno 23/07/2024.

Le domande e la documentazione richiesta devono essere trasmesse tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line", previa registrazione al Sistema Informativo FSE all'indirizzo: <https://web.rete.toscana.it/fse3> e dovranno essere inserite tante domande quanti sono i progetti di ricerca.

Si accede al sistema informativo FSE per la compilazione della domanda con l'utilizzo di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) attivata (solitamente quella presente sulla Tessera Sanitaria della Regione Toscana) oppure con credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) (per il cui rilascio si possono seguire le indicazioni della pagina open.toscana.it/spid), oppure con CIE Carta di Identità Elettronica attivata.

Se un soggetto non è registrato è necessario compilare la sezione "Inserimento dati per richiesta di accesso", disponibile in occasione del primo accesso al sopra indicato indirizzo web del Sistema Informativo.

Le richieste di nuovi accessi al Sistema Informativo FSE devono essere presentate con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle scadenze dei bandi. Oltre tale termine non sarà garantita una risposta entro la scadenza dell'avviso.

Le domande e la documentazione richiesta dall'avviso devono essere inserite nell'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line" secondo le indicazioni fornite nell'Allegato F "Istruzioni per la compilazione del formulario on-line".

Tutti i documenti devono essere in formato .pdf, la cui autenticità e validità è garantita dall'accesso tramite identificazione digitale sopra descritto.

La trasmissione della domanda dovrà essere effettuata dal Rappresentante legale dell'OR proponente, cui verrà attribuita la responsabilità di quanto presentato, o da un suo sostituto,

specificatamente delegato a tale funzione. In questo secondo caso dovrà essere allegata anche apposita delega alla presentazione della domanda da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'OR proponente. Sia il legale rappresentante che il suo delegato, per poter presentare domanda, dovranno essere registrati sul Sistema Informativo FSE.

Il soggetto che ha trasmesso la domanda tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line" è in grado di verificare, accedendo alla stessa, l'avvenuta protocollazione da parte di Regione Toscana.

Non si dovrà procedere all'inoltro dell'istanza in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche.

L'ufficio competente della Regione si riserva di effettuare controlli sulla validità della documentazione inviata.

Art. 8 - Documenti da presentare

Per richiedere il finanziamento dei progetti di ricerca occorre allegare a ciascun formulario compilato online secondo quanto indicato nell'articolo precedente i seguenti documenti:

- a) domanda di finanziamento e dichiarazione di affidabilità giuridico-economica e rispetto della L.68/99 redatta secondo apposito modello (Allegato A);
- b) scheda del progetto di ricerca (Allegato B);
- c) dichiarazioni di intenti per il conferimento di fondi per il cofinanziamento concesso dai partner di progetto (Allegato C). Per ciascun soggetto cofinanziatore dovrà essere prodotto un allegato C distinto;
- d) dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 riportante gli estremi dell'atto costitutivo e l'estratto dello statuto nel quale viene descritto lo scopo sociale nel caso in cui il partner sia un'associazione (Allegato E). Per ciascuna associazione dovrà essere prodotto un allegato E distinto;
- e) curriculum vitae del responsabile scientifico del progetto, del responsabile (dei responsabili) del progetto presso i partner.

Fatta eccezione per i curricula, tutti i documenti sopra elencati dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti degli enti o da loro sostituti specificatamente delegati a tale funzione. In caso di delega sarà necessario allegare gli atti di delega.

Qualora per un documento firmato da più parti (es. Allegato B scheda di progetto) un privato sottoscrittore non abbia disponibilità della firma digitale, tutti i soggetti (pubblici e privati) facenti parte del partenariato del progetto di ricerca dovranno apporre la propria firma autografa. In tal caso sarà necessario allegare anche una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità da parte di tutti i firmatari.

La denominazione dei files da allegare alla domanda di finanziamento deve essere tassativamente breve ed esplicativa rispetto al contenuto del file stesso. La denominazione dovrà sempre riportare all'inizio l'acronimo del progetto, quindi separata da un trattino, la restante parte del nome del file. Per l'acronimo del progetto si dovranno utilizzare esclusivamente numeri e/o lettere maiuscole per un massimo di 8 caratteri senza utilizzare alcun carattere speciale e/o punteggiatura.

Nella domanda di finanziamento dovrà essere riportato il CUP del progetto che l'OR dovrà acquisire tramite il Portale del CIPE.

Art. 9 – Ammissibilità alla valutazione

I progetti di ricerca sono ammessi a valutazione se:

- presentati da un soggetto ammissibile ai sensi dell'art. 3;
- aventi le caratteristiche indicate all'art. 4 lettere a, b, c, d, e, j, k;
- trasmessi entro i termini e con le modalità indicate nell'articolo 7;
- compilati utilizzando l'apposita modulistica prevista all'art. 8.

L'istruttoria di ammissibilità è svolta dal settore regionale competente, ad esclusione del punto e) dell'articolo 4 che resta di competenza della Commissione Tecnica di Valutazione.

Nel caso in cui le domande di finanziamento presentate dal medesimo OR contengano progetti di ricerca per un numero di borse di studio o borse di ricerca eccedente il quantitativo massimo consentito per capacità di ricerca (ai sensi dell'art. 5.2 del presente bando) saranno ammessi a valutazione i soli progetti di ricerca per i quali la somma dei contratti non superi il quantitativo previsto, secondo l'ordine di priorità dei progetti che l'OR dovrà comunicare a seguito di formale richiesta da parte della Regione Toscana.

La Regione Toscana si riserva di richiedere chiarimenti e/o integrazioni su elementi che impattano sull'ammissibilità dei progetti; in questo caso i termini per la chiusura della fase istruttoria saranno prorogati ai sensi dell'art. 14 della LR 40/2009.

I progetti di ricerca che superano l'istruttoria di ammissibilità sono sottoposti a successiva valutazione tecnico-scientifica.

Art. 10 - Valutazione dei progetti di ricerca

La valutazione dei progetti di ricerca è effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

Criteria	Sub-criteria	Score
a) Qualità e coerenza progettuale	Validità tecnico scientifica, fattibilità economica del progetto e coerenza interna del progetto anche in riferimento alla sua articolazione in fasi e attività specifiche, alla sua durata, alle caratteristiche dei proponenti	20
	Efficacia: a) capacità del progetto di promuovere le finalità degli operatori della filiera culturale e creativa proponenti e la loro sostenibilità economica; b) credibilità e rilevanza degli impatti, e delle correlate ricadute economiche e sociali dichiarate. Entrambi gli aspetti sono verificati sulla base degli elementi oggettivi riscontrabili nella proposta;	20
	Coerenza del progetto con l'azione messa a bando (coerenza esterna) e rilevanza rispetto alle linee di programmazione regionale delineate dalla Smart Specialization Strategy regionale e dal relativo Piano di Lavoro 2024-2025 ⁴	10
b) Innovazione, risultati attesi, trasferibilità	Grado di innovatività del progetto nell'ambito del settore di riferimento:	10
	Risultati attesi in termini di sviluppo dell'utenza degli operatori della filiera culturale e creativa partecipanti al progetto	10
	Replicabilità dei risultati e trasferibilità delle soluzioni / risultati raggiunti; impatto sulla filiera culturale e creativa regionale; efficacia delle attività di divulgazione e diffusione dei risultati previste.	10
c) Soggetti coinvolti	Qualità e quadro organizzativo del partenariato in termini di ruoli, compiti e funzioni di ciascun partner, e valore aggiunto in termini di esperienza e capacità	10

⁴ Sul punto si rinvia all'art. 4.1 "Ambiti di ricerca ammissibili" nonché alla DGR n. 1321 del 28.11.2022 ("Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) per il periodo di programmazione UE 2021-2027. Versione definitiva") ed alla DGR n.1510 del 18/12/2023 ("Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027. Piano di Lavoro 2024-2025").

	(valutate anche in base al curriculum vitae dei responsabili di progetto, della produzione scientifica degli stessi e della partecipazione a progetti analoghi)	
d) Priorità	Grado di cofinanziamento delle attività da parte dei partner: ¼ di punto ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo rispetto alla quota obbligatoria del 10%	10

La valutazione dei progetti di ricerca è effettuata da una Commissione Tecnica di Valutazione (in seguito CTV) nominata con atto del Dirigente Responsabile del Settore “Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca” e composta da membri interni ed esterni all’Amministrazione regionale.

I membri esterni saranno individuati, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla L.R. n. 20/2009 art. 11, nell’ambito del registro degli esperti per la valutazione scientifica dei progetti istituito presso il Ministero dell’Università e della Ricerca.

L’atto di nomina preciserà composizione, compiti e modalità di funzionamento della CTV.

Preliminarmente la CTV provvederà a verificare l’attinenza dei progetti rispetto alla missione strategica e, ove ricorra, alla priorità tecnologica indicate dagli stessi; laddove i progetti non risultino attinenti questi saranno considerati non ammissibili a valutazione.

E’ facoltà della CTV richiedere agli OR chiarimenti e/o integrazioni sugli elementi dei progetti che impattano sulla valutazione tecnico-scientifica.

La CTV può con decisione motivata stabilire la rimodulazione dei progetti che prevedano il finanziamento di più borse di studio o borse di ricerca riducendo il numero di quelle valutate ammissibili a finanziamento. In tal caso il soggetto proponente per poter accedere al finanziamento sarà tenuto a rivedere la proposta progettuale sulla base delle indicazioni della CTV.

Al termine della valutazione la CTV redige le graduatorie dei progetti finanziabili sulla base dei punteggi complessivi da essi conseguiti.

Sono finanziabili i progetti che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 65 punti.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza ai progetti di ricerca che abbiano ottenuto il punteggio maggiore nell’ordine:

- 1) al criterio a);
- 2) al criterio b);
- 3) al criterio c);

del sistema di valutazione.

Art. 11 - Approvazione della graduatoria e concessione dei finanziamenti

I progetti di ricerca che hanno conseguito il punteggio minimo di valutazione sono ordinati in due graduatorie e finanziati sino all’esaurimento delle risorse disponibili e secondo le modalità indicate all’art 6.

Vista la complessità del bando, la graduatoria con gli esiti della valutazione effettuata dalla CTV sarà adottata con decreto del Dirigente responsabile entro 120 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dei progetti di ricerca.

La graduatoria, oltre che sul BURT, sarà pubblicata

- sul sito internet della Regione Toscana alla pagina dedicata al bando all’indirizzo:
<https://www.regione.toscana.it/università-e-ricerca>
- sul sito di Giovanisi all’indirizzo www.giovanisi.it .

La pubblicazione sul sito internet di Regione Toscana varrà come notifica degli esiti per tutti i soggetti richiedenti.

Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare tutte le borse di studio o di ricerca dell'ultimo progetto in graduatoria, la Regione Toscana si riserva la facoltà di finanziare il progetto solo per la parte di capienza delle risorse.

La Regione Toscana si riserva di utilizzare la graduatoria in funzione di ulteriori risorse che dovessero eventualmente rendersi disponibili.

Avverso il presente avviso potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Art. 12 - Adempimenti e vincoli dell'OR

12.1 - Convenzione

Per disciplinare le modalità di svolgimento e di finanziamento, oltre a quelle di monitoraggio, rendicontazione e pagamento dei progetti di ricerca, l'OR proponente sottoscrive una convenzione con la Regione Toscana.

La convenzione indicherà esplicitamente l'ufficio dell'OR proponente incaricato della gestione amministrativa e contabile che dovrà essere realizzata in maniera centralizzata per tutti i progetti di ricerca finanziati a detto OR.

La convenzione dovrà essere stipulata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria dei progetti di ricerca ammessi a finanziamento.

I termini per la realizzazione dei progetti di ricerca decorrono dalla data di firma della convenzione o dell'autorizzazione dell'avvio anticipato, se richiesto, e si concludono con la data di fine dell'ultima borsa facente parte del progetto.

12.2 – Adempimenti generali

Per ciascun progetto di ricerca l'OR dovrà:

a) comunicare e trasmettere *prima* dell'inizio delle attività (data di inizio della prima borsa):

- la convenzione fra OR e i partner di progetto che, in linea con le dichiarazioni di intenti sottoscritte in fase di presentazione del progetto, regola: a) i rapporti e i reciproci impegni fra i partner, b) l'eventuale conferimento di risorse finanziarie e non finanziarie messe a disposizione del progetto da parte dei soggetti che collaborano alla sua realizzazione, c) la ripartizione degli eventuali diritti di proprietà originati dal progetto fra i partner;
- le ricevute quietanzate dei bonifici bancari o di altro documento contabile equivalente attestanti l'avvenuto trasferimento all'OR proponente dei fondi messi a disposizione dai partner di progetto. Se a cofinanziare il progetto sono soggetti pubblici è possibile sostituire il bonifico bancario con altro documento contabile equivalente (es. decreto di impegno o documento simile);
- copia delle fidejussioni attivate a garanzia del trasferimento dei fondi nel caso in cui i soggetti cofinanziatori non scelgano la modalità di pagamento in soluzione unica. Nel caso in cui il soggetto cofinanziatore sia una banca o una fondazione bancaria sarà sufficiente presentare una dichiarazione di idonea garanzia del trasferimento dei fondi a favore dell'OR proponente.

b) comunicare e trasmettere entro 10 giorni dall'inizio delle attività (data inizio della prima borsa facente parte del progetto) la data di inizio delle borse;

- c) inserire i dati del progetto di ricerca e i dati dei soggetti divenuti titolari delle borse nel Sistema Informativo Regionale;
- d) prevedere, all'interno dei bandi per di selezione l'indicazione dei loghi dei soggetti finanziatori (Regione Toscana, Giovanisì, Repubblica italiana e FSE+);
- e) gli stessi loghi e normativa dovranno essere previsti in ogni altro atto/documento/comunicazione inerente il progetto, come anche in tutti i materiali destinati alla divulgazione e informazione delle attività e dei risultati dei progetti di ricerca;
- f) garantire il rispetto delle indicazioni previste dalla DGR 610/2023 per quanto concerne la pubblicizzazione delle attività con particolare riferimento a modalità e criteri di selezione trasparenti, modalità di divulgazione dell'avviso e condizioni relative all'assegnazione delle borse;
- g) garantire il rispetto delle priorità trasversali della parità di genere e delle pari opportunità;
- h) garantire il rispetto dei diritti fondamentali e conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
- i) garantire l'accessibilità per le persone con disabilità;
- j) trasmettere alla Regione i bandi adottati di selezione nonché gli atti di conferimento;
- k) trasmettere un elenco nominativo dei borsisti e delle borsiste con riferimenti anagrafici, contatti telefonici e di posta elettronica;
- l) trasmettere la comunicazione sulle sedi amministrative in cui sono conservati gli atti relativi alla selezione (composizione commissione, verbali, graduatorie, atti di assegnazione ecc) e gli atti amministrativo-contabili di assegnazione ed erogazione degli stipendi ai fini di successive verifiche in loco;
- m) far sottoscrivere ai borsisti e alle borsiste la domanda di iscrizione FSE+, inviarne copia alla Regione e implementare il sistema informativo con i nominativi e tutte le informazioni richieste, nonché una liberatoria in base alla quale essi autorizzano a trasmettere detti dati alla Regione Toscana per eventuali successive attività di valutazione, di divulgazione e promozione dei progetti finanziati;
- n) far sottoscrivere ai borsisti e alle borsiste un contratto che riporti chiaramente requisiti, condizioni, vincoli e adempimenti necessari per l'assegnazione e il mantenimento della borsa. Copia dei contratti deve essere trasmessa alla Regione;
- o) stipulare le assicurazioni obbligatorie, in esecuzione della vigente normativa, finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento dei progetti, dovessero derivare ai borsisti e alle borsiste e/o a terzi;
- p) rispettare la normativa fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori, nonché rispettare gli obblighi derivanti del D.lgs 193/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii;
- q) comunicare entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento eventuali rinunce con la dichiarazione del borsista che motivi la rinuncia stessa;
- r) presentare tempestivamente, per la relativa autorizzazione da parte di Regione Toscana, richiesta per ogni modifica significativa che si intenda apportare ai progetti di ricerca rispetto a quanto originariamente previsto;
- s) implementare il Sistema Informativo FSE+ 2021-2027 della Regione Toscana con i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali entro la scadenza della rilevazione trimestrale (31/03; 30/06; 30/09; 31/12);
- t) organizzare e conservare, i giustificativi di spesa e la restante documentazione contabile dei progetti di ricerca, in base al principio della contabilità separata, ovvero, attraverso una

specifica codificazione che renda possibile la rappresentazione dei movimenti contabili nell'ambito dei documenti contabili generali del soggetto attuatore, al fine di poter esibire la predetta documentazione per eventuali controlli;

- u) produrre, a semplice richiesta della Regione, ogni atto o documento concernente le attività dei progetti di ricerca, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta in merito alla sua attuazione;
- v) collaborare alle verifiche periodiche che nel corso dell'attuazione dei progetti di ricerca siano effettuate, in loco, a distanza o presso gli uffici regionali, sull'andamento degli stessi, al fine di monitorare lo stato di avanzamento ed anticiparne eventuali criticità;
- w) produrre e inviare per email all'indirizzo bandoassegni@regione.toscana.it entro 10 giorni dalla conclusione del primo anno della borsa, la seguente documentazione:
 - relazione in itinere da parte dei borsisti;
 - relazione in itinere da parte del responsabile del progetto presso l'OR proponente;
 - relazione in itinere del responsabile del progetto presso l'operatore della filiera culturale e creativa regionale;
- x) comunicare la conclusione di tutti i progetti di ricerca entro 10 giorni dal termine delle attività dell'ultima borsa facente parte del progetto;
- y) presentare il dossier di rendiconto finale di ciascun progetto di ricerca entro 60 giorni dalla data della loro conclusione;
- z) conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita al progetto per tutto il periodo previsto dall'articolo 72 del Regolamento CE 2021/1060, fatti salvi gli obblighi di conservazione della documentazione contabile previsti dalla normativa nazionale (art. 2220 del Codice Civile) e metterla a disposizione degli uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo.

12.3 – Monitoraggi trimestrali della spesa

In occasione dei monitoraggi trimestrali (31/03; 30/06; 30/09; 31/12), ai fini della documentazione delle spese occorre inserire sul Sistema informativo FSE:

- 1) come giustificativo di spesa:
 - buste paga/cedolini emessi in favore dei borsisti;
- 2) come quietanza di pagamento:
 - mandati di pagamento quietanzati dal tesoriere o documentazione equivalente che attesti l'avvenuto pagamento del compenso al borsista;
 - modello F24 quietanzato o corredato da mandato pagamento che attesti il pagamento degli oneri fiscali e previdenziali;
 - *in caso di mandati e F24 cumulativi*, dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'ufficio contabilità che attesti i pagamenti effettuati specificando i nominativi dei borsisti e i relativi importi pagati.

I giustificativi di spesa portati a rendiconto, *i cui originali risultino cartacei*, devono essere debitamente annullati tramite l'apposizione di timbro ad inchiostro indelebile. Nel caso di *originale elettronico* questo deve contenere, ove possibile, il riferimento al progetto finanziato.

12.4 – Dossier di rendiconto finale

Il dossier di rendiconto finale, trasmesso in modalità telematica entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto si compone dei seguenti documenti:

- a) *rendiconto ente validato*, utilizzando il format presente sul sistema informativo FSE (file pdf), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'OR;
- b) *prospetto riepilogativo finale di progetto* da cui si evinca l'andamento delle attività di ogni borsista del progetto (contenente data di inizio e data di conclusione, eventuali sospensioni, richieste di proroga, rinunce, riassegnazioni e eventuali modifiche alle sedi di svolgimento delle attività ecc.)
- c) *relazione finale di progetto*, redatta dal responsabile scientifico di progetto in cui dovranno essere descritte le attività complessivamente svolte, il periodo di svolgimento delle stesse, i risultati conseguiti e le competenze sviluppate dai singoli borsisti. La relazione dovrà evidenziare anche il ruolo ed il coinvolgimento dei borsisti nella direzione scientifica del progetto e le azioni poste in essere per la valorizzazione del loro operato. La relazione dovrà altresì dar conto di eventuali scostamenti rispetto al progetto originario e di eventuali criticità riscontrate.
- d) *relazioni finali dei borsisti* sulle attività svolte nell'ambito del progetto. In esse dovranno essere indicati esplicitamente gli estremi di tutte le pubblicazioni e i risultati di ricerca ottenuti durante le attività;
- e) *scheda di sintesi del progetto di ricerca*, dei suoi risultati e delle sue possibili applicazioni al di fuori del caso di studio sviluppato nel progetto. La scheda, finalizzata ad attività di divulgazione, dovrà essere redatta, in italiano e in inglese, secondo un format che sarà reso disponibile da Regione Toscana. Le schede di sintesi, eventualmente corredate da fotografie, filmati e altri contenuti multimediali, potranno essere pubblicate da Regione Toscana sul portale toscanaopenresearch.it o su altri siti web regionali. Le schede dovranno essere accompagnate da lettera firmata da tutti i responsabili del progetto e la loro trasmissione varrà come autorizzazione alla pubblicazione dei contenuti;
- f) ogni altro documento ritenuto utile ai fini del controllo del rendiconto.

La documentazione che compone il dossier di rendiconto dovrà essere trasmessa alla regione Toscana tramite PEC all'indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it.

12.5 – Monitoraggio e valutazione in itinere e finale

Monitoraggio e valutazione in itinere

Entro 10 giorni dalla conclusione del primo anno di borsa dovrà essere prodotto e inviato all'indirizzo email bandoassegni@regione.toscana.it la seguente documentazione:

- relazione da parte dei borsisti;
- relazione da parte del responsabile scientifico del progetto presso OR;
- relazione del responsabile del progetto presso l'OFCCR.

In tali relazioni, redatte secondo i modelli predisposti e forniti da Regione Toscana, dovrà esser dato conto dello stato di avanzamento del progetto, di eventuali scostamenti rispetto al progetto originario e di eventuali criticità riscontrate.

I progetti, sulla base delle predette relazioni saranno sottoposti a valutazione in itinere da parte di esperti esterni, individuati secondo le modalità indicate all'art. 10, che:

- valuteranno eventuali scostamenti nell'attuazione del progetto da quanto originariamente previsto in termini di obiettivi, attività e risultati da conseguire,
- verificheranno il rispetto del cronoprogramma;
- valuteranno la potenzialità del progetto di conseguire i risultati non ancora raggiunti;
- proporranno un giudizio sulla realizzazione del progetto.

Laddove l'esperto esterno osservi scostamenti rilevanti rispetto a quanto originariamente previsto nel progetto potrà proporre opportune azioni correttive da apportare nell'esecuzione dello stesso.

Regione Toscana provvederà a richiedere all'OR proponente di porre in essere i necessari correttivi per consentire di conseguire i risultati originariamente previsti.

In caso di giudizio insufficiente da parte dell'esperto, laddove il partenariato non provveda a porre in essere i correttivi richiesti, Regione Toscana si riserva di disporre la revoca parziale o totale del finanziamento. Inoltre, si potrà eventualmente procedere alla revoca parziale o totale del contributo assegnato, anche nel caso in cui la documentazione di cui sopra non pervenga nei termini stabiliti.

Monitoraggio e valutazione finale

La relazione finale di progetto e le relazioni finali dei borsisti, facenti parte del dossier di rendiconto finale, saranno verificate dall'ufficio e valutate da esperti esterni nominati dalla Regione Toscana al fine di verificare il corretto svolgimento delle attività previste dal progetto e di valutarne i risultati conseguiti. I progetti, sulla base delle predette relazioni saranno sottoposti a valutazione ex post da parte di esperti esterni, individuati secondo le modalità indicate all'art. 10, che:

- valuteranno eventuali scostamenti nell'attuazione del progetto da quanto originariamente previsto in termini di obiettivi, attività e risultati da conseguire;
- verificheranno il rispetto del cronoprogramma;
- proporranno un giudizio sulla realizzazione del progetto.

Nel caso in cui dalla valutazione finale emerga un giudizio negativo, a fronte di gravi disallineamenti tra quanto dichiarato in sede di progetto e le attività realizzate, gli obiettivi raggiunti e le competenze effettivamente acquisite da parte dei borsisti, la Regione Toscana si riserva di procedere alla revoca parziale o totale del finanziamento.

Art. 13 - Modalità di erogazione del finanziamento

Il finanziamento sarà erogato nel seguente modo:

1. anticipo di una quota pari al 30% del finanziamento pubblico approvato, previa stipula della convenzione e dietro presentazione della richiesta di anticipo alla Regione Toscana da parte dell'OR;
2. successivi rimborsi trimestrali delle spese riconosciute fino alla concorrenza del 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto 1, a condizione che l'OR provveda all'inserimento delle spese e alla puntuale alimentazione dei dati di monitoraggio fisico sul Sistema informativo FSE (avvio attività ed anagrafiche dei borsisti);
3. erogazione del saldo previa:
 - a) consegna da parte dell'OR del rendiconto finale alla Regione;
 - b) inserimento nel Sistema informativo del FSE da parte dell'OR dei dati fisici e finanziari relativi alla chiusura del progetto;
 - c) verifica del rendiconto finale.

I tempi e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui al precedente punto 2 sono quelli previsti dal monitoraggio trimestrale della spesa e avverranno dal momento in cui l'OR maturerà il diritto a riceverle.

Il recupero dei finanziamenti indebitamente ricevuti dall'OR proponente, conseguenti o meno da irregolarità, sarà sempre incrementato degli interessi calcolati in base alla normativa in vigore.

Art. 14 - Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, a quanto disposto nell'Allegato IX del Regolamento (UE) 2060/2021, art. 47 in tema di uso dell'emblema UE, alle indicazioni contenute nel Manuale d'uso e al kit Loghi ufficiali del PR FSE+ 2021-2027 disponibili alla pagina <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/obblighi-di-informazione-e-pubblicita>.

Nello specifico, al fine di assicurare la trasparenza, il riconoscimento e la visibilità del sostegno dei fondi UE, il soggetto attuatore è tenuto al rispetto dell'art.50 "Responsabilità dei beneficiari" del Regolamento (UE) 2021/1060, che al § 1 in sintesi impone al beneficiario di:

- a) fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

Art. 15 – Controlli e verifiche

Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. , anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio.

E' disposta la decadenza dal beneficio qualora, dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., emerga la non veridicità delle dichiarazioni finalizzate ad ottenerlo, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

La Regione Toscana si riserva di effettuare controlli e verifiche, anche in loco, su quanto dichiarato nei singoli progetti di ricerca finanziati.

Art. 16 - Tutela privacy

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi e previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).

Solo i dati personali e di contatto per i quali gli interessati abbiano reso esplicita autorizzazione potranno essere utilizzati per finalità di comunicazione, attività di valutazione dell'intervento finanziato, attività di valorizzazione dei risultati dei progetti, promozione di attività di finanziamento e altri servizi di supporto.

Titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: urp_dpo@regione.toscana.it.

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche dell'Unione europea o nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679, (GDPR) rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti tra i soggetti coinvolti saranno regolati nella convezione dal Data Protection Agreement come tra Titolari Autonomi di cui all'Allegato 2 del Decreto Dirigenziale 387/2023.

Il soggetto attuatore è tenuto a dare ai partecipanti l'informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, riportata nell'allegato 5 al presente avviso.

Art 17 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca della Regione Toscana.

Art. 18 - Informazioni sull'avviso

Il presente avviso è reperibile sul sito <https://www.regione.toscana.it/universita-e-ricerca>

Informazioni possono inoltre essere richieste scrivendo a: bandoassegni@regione.toscana.it, indicando nell'oggetto “**Bando ricerca anno 2024**” oppure all'ufficio Giovanisi (info@giovanisi.it, numero verde 800098719).